

DICHIARAZIONE COSE ANTICHE O USATE (art. 126 TULPS)

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

(Art. 19 legge n. 241/1990 e successive modifiche)

AL COMUNE DI

il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____
Via/Piazza _____
Codice fiscale _____ Cittadinanza _____

Dati del richiedente

in qualità di TITOLARE della ditta individuale _____
 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della società, associazione, organismo collettivo:
_____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____
@ / PEC _____ C.F./P.Iva _____

Per i cittadini stranieri

Il sottoscritto dichiara di essere titolare carta di soggiorno/ permesso di soggiorno n. _____ rilasciato dalla Questura di _____ il _____ valido fino al _____
per i seguenti motivi _____ che si allega in fotocopia.

Dati dell'impresa

Iscrizione al n. _____ del Registro Imprese della Camera di Commercio di _____
Recapito telefonico _____ fax _____
@ / PEC _____ C.F./P.Iva _____

ai sensi e per gli effetti dell'art. 126 del R.D. 773/1931 e in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

SEGNALA

L'inizio dell'attività di:

commercio di cose usate¹⁾ **commercio di cose antiche/beni culturali²⁾**

nella forma:

- esercizio di vendita al dettaglio ubicato in _____**
- forma speciale di vendita (es: tramite internet, per corrispondenza) _____**
- commercio su aree pubbliche nell'ambito di fiere e mercati**
- commercio su aree pubbliche in forma itinerante**
- commercio all'ingrosso**
- agenzia d'affari**

NOTE

¹⁾ Ai sensi dell'art. 247 del R.D. 635/1940 recante il Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di P.S., così come modificato dal D.P.R. 311/2001, la dichiarazione/segnalazione non è dovuta per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

²⁾ Secondo quanto previsto dall'art 63 del D.lgs. 22/1/2004 copia della presente dichiarazione, inerente i beni culturali, verrà trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e all'Istituto per i Beni Culturali dell'Emilia Romagna.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)**

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, consapevole di quanto previsto dalla legge 241/1990 e, in particolare, dall'art. 19 (commi 3 e 6) riportato a pagina 16/17 del presente modello,

dichiara

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 (v. *Informazioni a fine modulo*) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);

In caso di società compilare anche l'allegato A

b) che le cose antiche o usate di cui sopra, quando non esposte per la vendita o trasferite sono giacenti nel magazzino/deposito sito al seguente indirizzo _____

c) di essere a conoscenza di dover tenere il Registro di cui all'art. 128 TULPS (v. *informazioni a fine modulo*) e che il medesimo Registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ad ogni loro richiesta.

d) Di essere a conoscenza, altresì, che nel caso di commercio di cose antiche il Registro di cui al punto precedente deve essere integrato con le informazioni di cui al D.M. 95/2009 (v. *informazioni a fine modulo*).

Informativa in materia di protezione dei dati personali (Codice privacy)

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa

il sottoscritto dichiara che è stato compilato anche l'allegato A []

e che sono allegati i documenti elencati di seguito:

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i firmatari della presente pratica *firmatari (titolare, legali rappresentanti, amministratori)*

Per i cittadini stranieri: esibizione della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità idoneo allo svolgimento del lavoro autonomo in Italia.

Data _____

Firma _____

Per eventuali comunicazioni è possibile indicare un referente (associazione, studio commerciale o altro)

tel, _____ fax _____

e mail _____ PEC _____

ALLEGATO A

(SOLO PER LE SOCIETA', ASSOCIAZIONI OD ORGANISMI COLLETTIVI)

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI)¹⁾ INDICATE ALL'ART. 2 D.P.R. n. 252/1998 RELATIVE AL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI

Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale _____	Cittadinanza _____
Luogo e data di nascita _____	
Residenza _____	
<i>consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell'art. 19 della L. 241/1990 (v. pag. 15) a carico di chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge</i>	
D I C H I A R A	
di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 (v. <i>Informazioni a fine modulo</i>) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia);	
<i>Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa</i>	
Data _____	firma _____

Cognome _____	Nome _____
Codice Fiscale _____	Cittadinanza _____
Luogo e data di nascita _____	
Residenza _____	
<i>consapevole delle sanzioni penali previste dal co. 6 dell'art. 19 della L. 241/1990 (v. pag. 15) a carico di chi dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di legge</i>	
D I C H I A R A	
di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del R.D. 773/1931 (v. <i>Informazioni a fine modulo</i>) e che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. (c.d. legge antimafia).	
<i>Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa</i>	
Data _____	firma _____

¹⁾ La dichiarazione deve essere presentata da tutti i soci di società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in accomandita semplice o per azioni e da tutti gli amministratori delle persone giuridiche. Per i consorzi e le società consortili, la dichiarazione deve riguardare anche i consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%. *In caso di necessità duplicare il presente mod. "Allegato A".*

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il presente modello deve essere INVIATO TELEMATICAMENTE con firma digitale al SUAP all'indirizzo di posta certificata del Comune: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it.

La ricevuta telematica consente l'inizio dell'attività.

L'attività può essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA, tenendo però presente che qualora non sussistano i requisiti, salvo che sia possibile conformarsi alla normativa, il Comune adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il procedimento di controllo si conclude entro 60 giorni, salvo successiva adozione di provvedimenti in autotutela.

Contro i provvedimenti del Comune è possibile presentare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dal loro ricevimento o, alternativamente, per soli motivi di legittimità al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Responsabile del procedimento:

dott.sa Miranda Corradi tel 0535 29767 fax 0535 29538

Ufficio per la visione degli atti : INTERVENTI ECONOMICI

INFORMAZIONI E AVVERTENZE

Art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241

Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA

(Testo così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-*bis*, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

4-*bis*. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

5. [abrogato].

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-*bis*. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.

6-*ter*. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

STRALCIO DI NORME RIGUARDANTI I REQUISITI MORALI

➤ L'art. 11 del R.D. 773/1931, recante il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.(TULPS) prevede che le autorizzazioni di polizia devono essere negate:

- a. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- b. a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona o scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

➤ L'art. 131 del T.U.L.S. prevede che la licenza o presa d'atto non può essere concessa a chi è incapace di obbligarci.

STRALCIO DI NORME RD 773/1931 (TULPS)

126. Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

128. I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli artt. 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

RD 635/1940 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL TULPS

242. La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.

In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati.

247. Il registro di chi fa commercio di cose antiche od usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art. 128 della legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della legge si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.

D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio,

art. 63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.

1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A»

2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

DM. 15/572009 n. 95 - Regolamento recante indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche.

Art. 1. Registro delle operazioni commerciali di cui all' art. 128 del Testo unico. Tenuta e relative annotazioni

1. Colui che esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'allegato A al Codice annota giornalmente le operazioni eseguite nel «registro delle operazioni su cose antiche o usate», previsto dall'art. 128, primo e secondo comma, del Testo unico, uniformandosi alle prescrizioni di cui all' art.247 del relativo Regolamento di esecuzione.
2. Qualora le operazioni commerciali di cui al comma 1 siano effettuate, con riguardo alle singole cose, per prezzi superiori alle soglie di valore indicate all'art.2, delle cose commerciate è riportata una descrizione dettagliata nel registro previsto dall'art. 128 del Testo unico, e ne è conservata una documentazione fotografica.
3. Per «descrizione dettagliata» si intende l'annotazione delle caratteristiche specifiche della cosa di interesse storico o artistico, ed in particolare:
 - della tipologia di opera;
 - della tecnica di esecuzione;
 - del supporto materico;
 - del soggetto rappresentato;
 - delle dimensioni;
 - dell'autore, se conosciuto, della scuola o dell'ambito culturale cui l'opera stessa è riconducibile;
 - dell'epoca di realizzazione;
 - dell'expertise o della bibliografia, se esistenti.
4. Ove lo spazio, nel registro destinato alle annotazioni, risulti insufficiente, è consentito inserire il riferimento al documento fiscale relativo alla operazione commerciale compiuta ed oggetto di annotazione, ovvero ad un diverso atto, anche di parte, a condizione che detti documenti riportino i dati elencati al comma 3 e siano conservati unitamente alla documentazione fotografica di cui al comma 2.

Art. 2. Limiti di valore

1. Le modalità di annotazione indicate all'art.1, commi 2, 3 e 4, sono obbligatorie per le cose, individuate con riferimento alle tipologie elencate alla lettera A dell'allegato A del Codice e di seguito riportate, il cui prezzo, all'atto della relativa operazione commerciale, abbia superato i limiti di valore distintamente indicati per ciascuna tipologia:

Tipologie	Valori (espressi in euro)
1. Reperti archeologici provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche.	Qualunque ne sia il valore
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.	Qualunque ne sia il valore
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.	12.500
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.	5.000
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.	12.500

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali.	5.000
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale, diverse da quelle della categoria 1.	12.500
8. Fotografie, film e relativi negativi.	5.000
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.	Qualunque ne sia il valore
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.	5.000
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.	5.000
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.	Qualunque ne sia il valore
13.a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;	12.500
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.	12.500
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.	12.500
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.	12.500

2. L'uscita dal territorio nazionale delle cose ricomprese nelle tipologie elencate al comma 1, quale che sia il loro valore economico, resta comunque disciplinata dalle disposizioni al riguardo dettate dal Codice. I limiti di valore indicati al comma 1 non costituiscono in nessun caso parametri, neppure presuntivi, per l'accertamento dell'interesse storico o artistico delle cose contemplate nel medesimo comma.

* * * *